

RISORSA SOCIALE
GERA D'ADDA

AMBITO TERRITORIALE DI TREVIGLIO

CON LA COLLABORAZIONE DI

ARCENE, ARZAGO D'ADDA, BRIGNANO GERA D'ADDA, GALVENZANO,
CANONICA D'ADDA, CARAVAGGIO, CASIRATE D'ADDA, CASTEL ROZZONE,
FARA GERA D'ADDA, FORNOVO SAN GIOVANNI, LURANO,
MISANO DI GERA D'ADDA, MOZZANICA, PAGAZZANO, POGNANO,
PONTIROLO NUOVO, SPIRANO, TREVIGLIO



SERVIZIO AFFIDI

mi fido di te



“PER CRESCERE UN BAMBINO CI VUOLE L'INTERO VILLAGGIO”

VADEMECUM DELL' AFFIDO

Il **SERVIZIO AFFIDI** dell'Azienda Speciale Consortile Risorsa Sociale Gera d'Adda si occupa della promozione e del sostegno di progetti di affido etero-familiare nei comuni dell'Ambito di Treviglio.

Il Servizio, nato nel 2012 a completamento della Tutela Minori, è gestito in collaborazione con il Consorzio FA; scaturisce dalla volontà di potenziare e valorizzare le risorse esistenti, ma anche dal desiderio di realizzare nuovi progetti, flessibili e maggiormente efficaci nel rispondere ai bisogni di “grandi” e “piccini”, costruendo una rete di famiglie disponibili anche ad esperienze di accoglienza leggera.

Il Servizio necessita della collaborazione degli operatori sociali comunali, dei servizi e delle associazioni del Terzo Settore presenti e attivi sul territorio, ma soprattutto richiede la partecipazione attiva di tutti coloro che sono interessati a promuovere l'accoglienza.

L'Ambito di Treviglio racchiude il territorio di 18 comuni: Arcene, Arzago d'Adda, Brignano Gera d'Adda, Calvenzano, Canonica d'Adda, Caravaggio, Casirate d'Adda, Castel Rozzone, Fara Gera d'Adda, Fornovo San Giovanni, Lurano, Misano di Gera d'Adda, Mozzanica, Pagazzano, Pognano, Pontirolo Nuovo, Spirano e Treviglio, con una popolazione complessiva di più di 110.000 abitanti, di cui oltre 20.000 minori.

Il **VADEMECUM DELL'AFFIDO** è uno strumento di informazione e promozione dell'affido familiare previsto dal Progetto “Mi fido di te: cosa sei disposto a mettere?”. Questo strumento intende rispondere in modo semplice e chiaro alle domande frequenti e a fornire informazioni pratiche di quotidiana utilità.





■ CHE COS'È L'AFFIDAMENTO FAMILIARE?

L'affidamento familiare è un intervento temporaneo di aiuto e di sostegno ad un minore e alla sua famiglia che vive in una situazione di temporanea difficoltà. Attraverso l'affidamento, il minore incontra una famiglia che, accogliendolo nella propria casa e nella propria vita, si impegna ad assicurare un'adeguata risposta ai suoi bisogni affettivi, educativi, di mantenimento ed istruzione, nel totale rispetto della sua storia individuale e familiare.

Si tratta di un intervento di sostegno che può essere attuato **per l'intera giornata o anche per poche ore al giorno o alla settimana**, ma caratterizzato da stabilità, continuità e progettualità. L'affido permettere al minore di trovare in un'altra famiglia, tempestivamente e per tutto il tempo necessario, ciò che la sua al momento non è in grado di garantirgli. Ogni intervento è organizzato sulla base di uno specifico progetto costruito dai Servizi Sociali sulla base degli interessi del bambino/ragazzo e in considerazione del suo diritto di mantenere e consolidare i legami con la propria famiglia. In Italia l'affidamento familiare è disciplinato dalla legge n°149, del 28 Marzo 2001.



■ CHI SONO I BAMBINI-RAGAZZI AFFIDATI?

I destinatari dell'intervento di affido possono essere neonati, bambini di due o tre anni, possono frequentare la scuola dell'infanzia, elementare o media, possono essere adolescenti. Possono essere affidati anche fratelli o sorelle insieme. I minori possono essere residenti o meno nella città o paese degli affidatari; possono essere di diversa nazionalità, appartenere a lingue o culture diverse. Nelle variegate esperienze di vita dei minori che necessitano di essere affidati, può esserci la necessità di particolari cure sanitarie e può essere presente una condizione di disabilità.

■ CHI SONO LE FAMIGLIE DEI MINORI AFFIDATI?

Sono famiglie che hanno bisogno di essere aiutate e sostenute temporaneamente nelle proprie funzioni educative e affettive, perché si trovano in una situazione di difficoltà che contribuisce in parte o totalmente a creare condizioni di malessere e di disagio per i propri figli o, in alcuni casi, di vero e proprio rischio tanto che occorre tutelare i bambini durante “tutto il tempo necessario affinché la condizione di rischio cessi”.

L'affidamento familiare può quindi essere utile quando:

- esistono rilevanti problemi di salute dei genitori;
- i genitori, per motivi diversi, non possono garantire continuità nella loro funzione genitoriale;
- il nucleo familiare si disgrega o quando tra i genitori esiste un alto livello di conflittualità che pregiudica la crescita equilibrata dei figli;
- esistono evidenti inadeguatezze nella funzione educativa dei genitori;
- il minore ha gravi problemi relazionali o di inserimento nel proprio contesto sociale ed è collocato, impropriamente, in una struttura residenziale.

■ CHI SONO LE FAMIGLIE AFFIDATARIE?

Sono famiglie che decidono di aprire la propria vita e la propria casa ad un bambino/a o a un ragazzo/a in difficoltà. Possono divenire affidatari di un minore coppie con o senza figli, sposate o conviventi o anche persone singole. Anche le famiglie immigrate possono proporsi come famiglie affidatarie. La legge non stabilisce vincoli di età rispetto al minore affidato.

Non è necessario possedere specifici requisiti o limiti d'età o di reddito, né occorre avere determinati titoli di studio, conoscenze in campo psicologico e pedagogico o altre competenze specifiche.

■ COSA VIENE RICHIESTO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE?

L'affidamento è una scelta arricchente ma impegnativa, perciò agli affidatari è richiesto:

- **uno spazio nella propria vita e nella propria casa** per accogliere un minore, accettando ciò che appartiene al suo mondo, alla sua storia e alla sua famiglia (perché è con essa che egli ritornerà) senza tuttavia rinunciare al proprio stile educativo, ma “adattandolo” a tale accoglienza;

- **disponibilità affettiva e volontà di accompagnare** per un tratto di strada più o meno lungo un minore, senza la pretesa di cambiarlo, ma aiutandolo a sviluppare e valorizzare le sue potenzialità e risorse. Significa quindi essere una famiglia in più e non una famiglia alternativa a quella di origine;
- **consapevolezza della presenza e dell'importanza della famiglia di origine** nella vita del minore.

Le necessità e caratteristiche dei minori in affidamento sono estremamente diversificate e quindi anche una circoscritta disponibilità, ad esempio limitata ad alcune ore al giorno o ad alcuni giorni della settimana, può incontrarsi con il bisogno di sostegno di un minore e della sua famiglia, purché sia una disponibilità costante nel tempo tale da poter diventare una risorsa per il progetto di affidamento.

■ **QUALI SONO I PRINCIPALI COMPITI DEGLI AFFIDATARI?**

L'art.5 comma 1 della legge 149/01 (accennarla all'inizio o non citarla proprio) elenca i compiti dell'affidatario nei confronti del minore. Durante il periodo di affidamento la famiglia/persona affidataria si impegna:

- ad accogliere presso di sé il minore;
- a provvedere alla sua cura, al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione assumendo le necessarie attenzioni psicologiche, affettive e materiali;
- a garantire il rispetto della storia del minore, delle sue relazioni importanti, dei suoi affetti e della sua identità culturale, sociale e religiosa;
- ad assicurare la massima riservatezza circa la situazione del minore e della sua famiglia d'origine;
- a curare e mantenere i rapporti con la famiglia d'origine e con tutti gli altri soggetti coinvolti, agevolando il rientro del minore nella propria famiglia, secondo le indicazioni contenute nel progetto di affidamento;
- a partecipare agli incontri di verifica sull'affidamento predisposti nel tempo dai Servizi;
- a partecipare alle attività di sostegno e formazione svolte dal Servizio preposto all'affidamento, per avere occasioni di confronto e discussione sulle esperienze di affidamento.

■ QUALI SONO LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’AFFIDAMENTO?

Le principali caratteristiche dei progetti di affidamento sono:

- la temporaneità;
- il mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine;
- la previsione di rientro nella famiglia d'origine.

Con l’affido, infatti, il minore resta nella famiglia affidataria per un periodo di tempo definito, durante il quale egli mantiene con la propria famiglia di origine regolari rapporti che sono stabiliti con i servizi sociali.

■ QUALI SONO LE DIVERSE FORME DI AFFIDO?

L’affido familiare può essere:

- **consensuale**, quando si attua con il consenso della famiglia del minore;
- **non consensuale** (o giudiziale) quando a decretarlo è il Tribunale per i Minorenni, in base ad esigenze specifiche di tutela e quindi indipendentemente o in mancanza dell’assenso della famiglia.

Occorre fare in modo, in ogni caso, che il minore accolto viva le due famiglie come importanti risorse per la propria crescita e non tra loro in competizione.

L’affido può anche essere:

- a **tempo pieno** quando il minore trascorre con gli affidatari giorno e notte, pur mantenendo rapporti periodici con la propria famiglia;
- **diurno**, quando il minore trascorre con la famiglia affidataria alcuni momenti della giornata o della settimana, ma comunque con carattere di continuità e regolarità.



■ CHI PROPONE L’AFFIDAMENTO?

Il progetto di Affidamento viene proposto dai Servizi Sociali tenendo conto della conoscenza del minore della sua situazione familiare e dei problemi che presenta. In alcune situazioni l’attivazione del progetto di affidamento è richiesta direttamente dall’Autorità Giudiziaria.

■ LA FAMIGLIA AFFIDATARIA VIENE CONSULTATA NELLA PRE-DISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI AFFIDAMENTO?

I Servizi, tenendo al centro l’interesse del minore, concordano con la famiglia affidataria il relativo progetto educativo, che si inserisce in quello più ampio per il minore e la sua famiglia di origine.

■ CHE DURATA PUÒ AVERE L’AFFIDAMENTO?

La durata dipende dal tipo di difficoltà presenti nella famiglia di origine e il rientro del minore in essa è legato al superamento degli ostacoli che ne hanno creato la necessità. La legge 149/01 prevede un periodo massimo di due anni che possono essere prorogati dal Tribunale per i Minorenni nel caso in cui, al termine di questo periodo, sussistano ancora le difficoltà iniziali alla base del provvedimento che ha disposto l’affidamento.

■ QUANDO TERMINA L’AFFIDAMENTO?

L’affidamento si conclude, di norma, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che lo aveva disposto, quando:

- la famiglia ha superato le proprie difficoltà e può riaccogliere il minore;
- la prosecuzione non è più nell’interesse del minore affidato;
- l’affidato ha raggiunto la maggiore età o si sia al termine del “proseguo amministrativo”.

La decisione di concludere l’affidamento familiare spetta, salvo cessazioni dovute a cause di forza maggiore, agli operatori sociali responsabili del caso, che predisporranno la relazione di chiusura da inviare all’Autorità Giudiziaria.

■ LA FAMIGLIA AFFIDATARIA PUÒ ADOTTARE IL BAMBINO O IL RAGAZZO CHE LE È STATO AFFIDATO?

Affidamento e adozione sono due percorsi differenti non sovrapponibili.

■ QUAL È IL PERCORSO PER DIVENTARE AFFIDATARI?

Per divenire affidatari occorre prendere contatti con il Servizio Sociale Comunale oppure direttamente con l'equipe Affidi dell'Ambito Territoriale di Treviglio. Sarà possibile ricevere maggiori informazioni e intraprendere un percorso di alcuni incontri con l'equipe psico-sociale. Tale percorso permette:

- agli affidatari di acquisire una maggiore consapevolezza circa la possibilità concreta di essere protagonisti dell'affidamento;
- agli operatori di accogliere, valorizzare e indirizzare ogni forma di disponibilità e motivazione dichiarata dalle persone interessate all'affido.

■ CI SONO OCCASIONI DI CONFRONTO FRA LE FAMIGLIE AFFIDATARIE?

Il progetto "Mi fido di te" prevede diversi momenti di incontro e relazione fra le famiglie che stanno vivendo l'esperienza di affido:

- Il **Gruppo di auto-mutuo aiuto** è condotto da uno psicologo, a cadenza mensile, ed è un'importante occasione di confronto e scambio per rileggere e rielaborare ciò che accade in famiglia, ricevere sostegno nelle difficoltà e gioire di progressi e cambiamenti. La partecipazione al gruppo è necessaria per favorire il buon andamento del progetto .
- La **"Rete delle famiglie accoglienti"**, si incontra a cadenza bimestrale, e vede la partecipazione anche di famiglie candidate ad un progetto di accoglienza e di famiglie che hanno terminato la loro esperienza. Anche tale spazio rappresenta un importante luogo di confronto e di condivisione circa le diverse esperienze di accoglienza. L'attività della Rete è orientata alla collaborazione, all'aiuto reciproco e all'impegno comune per l'attivazione di risorse e collaborazioni territoriali.

■ QUAL È IL RUOLO DEI SERVIZI PUBBLICI?

I Servizi Pubblici hanno il compito di promuovere l'affido familiare nella comunità locale, accogliere e indirizzare le persone che si avvicinano all'affidamento attraverso percorsi di informazione, formazione individuale e/o di gruppo nei quali vengono affrontati gli aspetti giuridici, sociali e psicologici dell'affidamento familiare. Gli operatori dei servizi coinvolti nel progetto sono inoltre chiamati a garantire il sostegno e l'accompagnamento delle famiglie affidatarie prima e durante tutta la durata l'affido, attraverso costanti e ricorrenti momenti di confronto e di verifica del progetto di affido e del percorso educativo del bambino/ragazzo.



OGNI BAMBINO
HA BISOGNO DI POTERSI FIDARE
DI QUALCUNO

OGNI BAMBINO
DEVE POTERSI AFFIDARE
A QUALCUNO

È TU...

COSA SEI DISPOSTO A METTERE?

INFORMAZIONI PRATICHE



■ RIMBORSO SPESE AGLI AFFIDATARI

La legge prevede che Stato, Regioni e Enti Locali dispongano (nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio) misure di sostegno, anche economiche in favore della famiglia affidataria. Qualora il minore venga collocato da un parente entro il IV° grado, l'eventuale erogazione del contributo economico per l'affido è valutata caso per caso dal Servizio Sociale dell'Ente Locale.

■ ASSEgni FAMILIARI

In base alla normativa vigente il giudice, anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.

■ DETRAZIONE D'IMPOSTA

La legge sancisce che sono applicabili agli affidatari le detrazioni di imposta per carichi di famiglia, purché l'affidato risulti a carico (art. 12, DPR N 917/86) e ciò sia comprovato da un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

■ TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI AFFIDATARI

La legislazione per il sostegno alla maternità e alla paternità (D. Lgs n. 151 del 2001- t.u. delle disposizioni legislative a tutela e sostegno della maternità/paternità, così come modificato dalla legge n°244 del 24 dicembre 2007) e la legge 149/01 stabiliscono i diritti, tutele e opportunità di cui possono fruire i genitori affidatari in materia di congedo di maternità o di paternità, congedi parentali, per malattia del figlio/a, per riposi giornalieri.

È loro estesa la disposizione sulla flessibilità dell'orario di lavoro e quella che consente ai datori di lavoro lo sgravio contributivo per la sostituzione di assenti in congedo (di maternità o congedo parentale) e, per la durata di un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, anche in caso di sostituzione della lavoratrice autonoma.

Le libere professioniste, inoltre, iscritte ad una cassa di previdenza ed assistenza fra quelle indicate nell'allegato D del suddetto T.U., in caso di affidamento familiare hanno diritto all'indennità di maternità per cinque mesi, dall'ingresso del bambino, a condizione che questo non abbia superato i sei anni di età.

■ CONGEDO DI MATERNITÀ

La lavoratrice che prende in affidamento un minore (affidamento non preadottivo, ai sensi della legge 184/1983, artt. 2 e ss.) ha diritto all'astensione dal lavoro per un periodo complessivo pari a tre mesi entro l'arco temporale di cinque mesi decorrenti dalla data di affidamento del minore all'interessata; entro i predetti cinque mesi, il congedo in esame è fruito dall'interessata in modo continuativo o frazionato. Il congedo spetta a prescindere dall'età del minore all'atto dell'affidamento ed è riconosciuto, pertanto, anche per minori che, all'atto dell'affidamento, abbiano superato i sei anni di età.

■ CONGEDO DI PATERNITÀ

Il congedo di paternità spetta, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua, al padre lavoratore dipendente subordinatamente al verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 28 T.U. (decesso o grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo) nonché in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che vi rinunci anche solo parzialmente.



■ CONGEDO PARENTALE

I genitori adottivi e affidatari, analogamente ai genitori biologici, possono fruire del congedo parentale entro i primi otto anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, indipendentemente dall'età del bambino/ragazzo all'atto dell'adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso. Fermi restando i predetti limiti temporali (oltre i quali non spettano né il congedo né la relativa indennità) il trattamento economico pari al 30% della retribuzione è riconoscibile per un periodo massimo complessivo di sei mesi tra i due genitori entro i tre anni dall'ingresso del minore in famiglia; viceversa, qualunque periodo di congedo richiesto oltre i tre anni dall'ingresso (anche, ad esempio, il primo mese) nonché i periodi di congedo ulteriori rispetto ai sei mesi (settimo, ottavo e così via), ancorché fruiti entro i primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, potranno essere indennizzati a tale titolo subordinatamente alla verifica delle condizioni reddituali previste dal comma 3 dell'art. 34 T.U. L'art. 69 del T.U. 151/01 così come modificato dal D.Lgs. n. 115/2003 esplicitamente prevede l'estensione del diritto di congedo parentale alla madre lavoratrice autonoma.

■ TUTELE IN CASO DI AFFIDAMENTO DI DUE O PIÙ MINORI

La circolare n. 91/2003 puntualizza alcuni importanti aspetti relativi ai casi di affidamento di due o più minori entrati nella famiglia affidataria alla stessa data. Tale circolare prevede l'applicazione dell'art. 41 del T.U. 151/01 e successive modificazioni, che afferma il raddoppio dei riposi in caso di parto plurimo, essendo quest'ultimo equiparabile all'ingresso in famiglia, avvenuto nella stessa data, di due o più minori, anche non fratelli.

Infine, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 385 del 11 ottobre 2005 ha esteso anche ai padri, in alternativa alla madre, l'indennità di maternità prevista per le libere professioniste dall'art. 70 del D.Lgs. 151/01, così come modificato dal D.Lgs. n. 11/2003.

■ ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL MINORE

Negli affidamenti di breve durata, non viene effettuata nessuna variazione anagrafica. Negli affidamenti a lungo termine è necessario tenere presente che l'iscrizione potrebbe avvenire previo accordo con i servizi e con i genitori del minore, non decaduti dalla potestà.

■ ASSISTENZA SANITARIA

Secondo la normativa l'affidatario, in relazione agli ordinari rapporti con le autorità sanitarie, esercita i poteri connessi con la potestà parentale, mentre spettano ai genitori naturali o al tutore le scelte straordinarie che richiedono una autorizzazione scritta (ad esempio: interventi chirurgici programmati, vaccinazioni, somministrazione di terapie debilitanti).

Se un bambino/ragazzo viene affidato a una famiglia residente nel territorio della stessa Azienda Sanitaria Locale, rimane valido il tesserino sanitario e, valutata la necessità, la famiglia affidataria può richiedere la variazione del pediatra di libera scelta o del medico di base.

Qualora l'affidamento avvenga in una famiglia residente nel territorio di un'altra Azienda Sanitaria Locale, al minore verrà rilasciato (sulla base della presentazione da parte della famiglia affidataria alla propria ASL della documentazione attestante l'affidamento) un tesserino sanitario rinnovabile ogni sei mesi.



SCUOLA

Secondo la normativa l'affidatario - in relazione agli ordinari rapporti con le istituzioni scolastiche - esercita i poteri connessi con la potestà parentale, mentre spettano ai genitori o al tutore le scelte straordinarie quali ad esempio l'iscrizione, la firma della pagella, l'autorizzazione a gite all'estero.

In alcune strutture educative per la prima infanzia (nido e scuole materne comunali) il regolamento prevede, per i minori in affidamento familiare, la priorità per l'accoglimento della domanda di iscrizione e la possibilità di accesso al servizio a tariffe agevolate. È importante che gli affidatari mantengano periodici contatti con gli insegnanti circa l'andamento scolastico del minore e partecipino il più possibile alle attività che la scuola propone ai genitori.

Riguardo al rinnovo degli organi collegiali della scuola, il codice civile (art. 348) stabilisce che questa spetta "a entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci", intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari.


ESPATRIO

La richiesta per ottenere il documento (carta d'identità o passaporto) per potersi recare all'estero con un minore in affidamento deve essere firmata dai genitori naturali, o dal tutore (L. 1185/67 art. 3) nel caso di decadenza della potestà genitoriale. In assenza del consenso dei genitori il Giudice Tutelare può autorizzare l'espatrio. La famiglia affidataria che avesse la necessità di tale documentazione deve rivolgersi ai Servizi territoriali che hanno in carico il bambino/ragazzo, i quali daranno le informazioni necessarie e collaboreranno all'ottenimento del documento. Poiché può trattarsi di una procedura complessa e lunga, è opportuno attivarsi in anticipo. In genere occorre presentare all'Ufficio di Polizia di Stato della propria zona di residenza:

- il Certificato di nascita del minore con indicazione della maternità e paternità
- 2 fotografie del minore, di cui una autenticata
- fotocopia della documentazione relativa all'affidamento al Servizio da parte del Tribunale dei Minorenni e fotocopia del documento di affido alla famiglia affidataria da parte del Comune
- il Nulla Osta all'espatrio da parte del Giudice Tutelare
- la dichiarazione di assenso ad espatriare con il minore da parte degli accompagnatori indicati in domanda (cognome, nome, data e luogo di nascita)
- la fotocopia dei documenti degli accompagnatori

Se all'Ufficio di Polizia di Stato si recano direttamente gli affidatari, oltre alla documentazione sotto indicata, devono avere in busta chiusa (a garanzia della riservatezza rispetto ai dati completi dei genitori naturali e di quelli dell'assistente sociale), l'istanza compilata e firmata dall'Assistente Sociale al quale è affidato il minore, con allegata la fotocopia del suo tesserino o documento d'identità.





RISORSA SOCIALE
GERA D'ADDA

AMBITO TERRITORIALE DI TREVIGLIO

ARCENE, ARZAGO D'ADDA, BRIENANO GERA D'ADDA, CALVENZANO,
CANDONICA D'ADDA, CARAVAGGIO, CASIRATE D'ADDA, CASTEL ROZZONE,
FARA GERA D'ADDA, FORNOVO SAN GIOVANNI, LURANO,
MISANO DI GERA D'ADDA, MOZZANICA, PAGAZZANO, POGNANO,
PONTIROLO NUOVO, SPIRANO, TREVIGLIO

CON LA COLLABORAZIONE DI



AMBITO TERRITORIALE DI TREVIGLIO EQUIPE SERVIZIO AFFIDI

VIA DALMAZIA 2 24047 TREVIGLIO BG



TEL. 0363.3112109 FAX 0363.3112113



MAIL AFFIDI@RISORSA SOCIALE.IT



WEB WWW.RISORSASOCIALE.IT/AFFIDI



SERVIZIO AFFIDI - AMBITO DI TREVIGLIO

il **SERVIZIO AFFIDI** è sostenuto da



**fondazione
cariplo**